

Verbale di accordo sindacale per l'erogazione dell'Assegno Ordinario ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 148/2015, D.L. 17/05/2020 N° 18 convertito in Legge N° 27 del 24/04/2020, così come modificato dal D.L. N° 34 del 19/05/2020

"EMERGENZA COVID-19"

Il giorno 18.06.2020 è stata esperita la consultazione in modalità telematica, in ottemperanza al D.L. 17 MARZO 2020 n° 18 tra

- La Società **PICADA 2**, con sede legale in Verona (Vr) Via Dell'Esperanto n. 20/B e sedi operative in 33041 Aiello del Friuli (Ud) alla Strada Provinciale n. 126; 50031 Barberino di Mugello (Fi), alla Via Meucci, P.I. 03746240237, matricola INPS n. 8606951784, CCNL "Commercio", con numero dipendenti 7, in persona del Legale Rappresentante Sig. Lamberto Madinelli, assistito dalla Dott.ssa Soave, Consulente del lavoro in Verona;

e

- Filcams CGIL nella persona del Sig. Danilo Lelli;
- Fisascat CISL nella persona del Sig. Dario Campeotto;
- UILTUCS UIL nella persona del Sig. Stefano Franzoni

congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO

- che le Parti in data odierna al fine di esaminare congiuntamente, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015, art. 19 del D.L. 18/2020 e dell'art. 68 D.L. 34/2020, le problematiche legate all'epidemia denominata "COVID-19", che ha comportato misure normative restrittive sia a livello nazionale sia a livello regionale alla comune vita sociale e culturale su tutto il territorio nazionale e che ha prodotto, inevitabilmente una drastica riduzione dell'attività lavorativa;
- che per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per le lavoratrici ed i lavoratori in forza, dopo ampio confronto le parti, considerano indispensabile il ricorso al Fondo di Integrazione- Salariale - "Assegno Ordinario" - ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 148/2015, art. 19 del D.L. 18/2020 e art. 68 D.L. 34/2020;
- che la situazione aziendale è dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ma al protrarsi dell'emergenza sanitaria in corso;
- che si applica il comma 8 dell'art. 19 del D.L. 18/2020 il quale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, prevede la non applicabilità del requisito dell'anzianità di almeno 90 giorni di calendario dei lavoratori interessati dalla sospensione;
- che l'azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- che alla data del 14/05/2020 l'Azienda occupa, n. 7 lavoratori aventi diritto, con orario, mansione ed inquadramento contrattuale, come da elenco allegato, salvo errori od omissioni.
- che l'azienda ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti in quanto esclusi dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- che l'azienda non ha mai usufruito dell'intervento del Fondo di integrazione salariale negli ultimi due anni, fatto salvo le 9 settimane, concesse dal D.L. 18/2020, interamente effettuate
- che è stata fornita ai lavoratori specifica informativa.



SI CONVIENE E SI STIPULA

1. di sospendere/ridurre l'attività di tutte le sedi lavorative per le ore settimanali 64 corrispondente al 25% dell'orario settimanale contrattuale delle lavoratrici e lavoratori interessati, per un monte ore complessivo di N° 320 ore nell'intero periodo;
2. La sospensione/riduzione dell'orario di lavoro avrà decorrenza dal 13/05/2020 per un totale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 148/2015, così come modificato ed integrato dal D.L. 18/2020 e dall'art. 68 del D.L. 34/2020, per la specifica causale " COVID-19 ", di N° 5 settimane, in aggiunta al periodo già effettuato da 11/03/2020 al 12/05/2020(N° settimane 9);
3. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo equità;
4. L'azienda potrà articolare su base plurisettimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
5. Le parti concordano nell'individuare una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti almeno settimanale, salvo modifiche per esigenze organizzative, che comportino un aumento delle ore lavorabili, nei limiti del normale orario di lavoro, con un preavviso di almeno 48 ore.
6. Si precisa che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno ordinario, a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate.
7. Con riferimento al presente punto resta inteso che verranno effettuati momenti di confronto tra le parti;
8. Ai sensi del D.L.18/2020, l'Azienda anticiperà ai lavoratori l'integrazione salariale oggetto del presente accordo;
9. L'Azienda provvederà all'invio delle pratiche necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente accordo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 148/2015 nonché dell'art. 7 del D.M. n. 74 del 30 marzo 2016, ovvero dell'assegno ordinario, da parte del Fondo di Integrazione Salariale.
10. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende pienamente assolto l'obbligo di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015, dell'art. 19 D.L. 18/2020 e dell'art. 68 D.L.34/2020.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Roma, 18 Giugno 2020

La Società

CDL

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

PICADA 2 srl

Via Dell'Esperanto, 20/B

35100 VERONA

P.IVA e C.F. 0374624 023 7

Cristina Soave

[Handwritten signatures of representatives from FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, and UILTUCS UIL]